

REGIONE PIEMONTE

Allegato N all'Assestamento di bilancio 2022 - 2024

Nota integrativa all'Assestamento del Bilancio di Previsione finanziario della Regione Piemonte 2022 – 2024

RELAZIONE

Il DDL "Assestamento del bilancio di previsione finanziario 2022 – 2024 e disposizioni finanziarie" viene assunto con la finalità di aggiornare le scritture contabili sulla base del disegno di legge di Rendiconto generale per l'esercizio finanziario 2021 approvato dalla Giunta regionale in data 29 aprile 2022 (Disegno di legge regionale n. 200 presentato il 10 maggio 2022, Rendiconto generale per l'esercizio finanziario 2021), in aderenza con quanto introdotto nell'ordinamento statale con l'art. 1, comma 787, lettera a) della L. 30 dicembre 2020, n. 178, che ha disposto l'inserimento del comma 3-bis all'art. 50 del D. lgs n. 118/2011, che recita:

" 3-bis. Nelle more della conclusione del giudizio di parificazione del rendiconto dell'esercizio precedente da parte della Corte dei conti, i consigli regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano approvano la legge di assestamento del bilancio anche sulla base delle risultanze del rendiconto approvato dalla giunta, fermo restando l'obbligo di apportare le eventuali variazioni di bilancio che si dovessero rendere necessarie a seguito dell'approvazione definitiva del rendiconto dopo la decisione di parificazione. In ogni caso, l'eventuale avanzo di amministrazione libero e quello destinato agli investimenti possono essere applicati al bilancio di previsione solo a seguito dell'approvazione con legge del rendiconto che ne certifica la sussistenza."

Il rendiconto generale della Regione Piemonte per l'esercizio 2021 si chiude con un risultato di amministrazione pari ad euro -1.407.517.901,16, comprensivo di un disavanzo di amministrazione alla chiusura dell'esercizio finanziario negativo per euro -5.581.116.810,82 di cui è disposto il riassorbimento in quote costanti negli esercizi successivi.

I residui attivi e passivi presunti iscritti con il bilancio di previsione 2022-2024 vengono adeguati alle risultanze della chiusura dell'esercizio 2021, tramite le necessarie variazioni, riepilogate nell' allegato A; conseguentemente: i residui attivi sono rideterminati in euro 6.924.049.432,06 ed i residui passivi sono rideterminati in euro 7.858.308.396,61, come riepilogato nella tabella a) sottostante

Si provvede inoltre alla definizione del Fondo di cassa iniziale 2022 in conformità con quanto disposto dall' articolo 6, comma 1, del ddl 200/2022, per un importo coincidente con il fondo di cassa presunto a inizio esercizio finanziario 2022, già iscritto con la legge regionale di bilancio n.6/2022.

E' applicata al bilancio, in ottemperanza a quanto previsto al comma 898, dell'articolo 1, della legge n. 145/2018 (Legge di Bilancio per il 2019), la parte accantonata e vincolata del risultato di amministrazione, *per un importo non superiore a quello del disavanzo da recuperare iscritto nel primo esercizio del bilancio di previsione*, per la Regione Piemonte corrispondente ad euro 103.942.108,09. Le quote vincolate, accantonate e destinate del risultato di amministrazione, e la loro applicazione al bilancio, nei limiti sopra richiamati sono dettagliatamente articolate nell'allegato B alla presente legge.

Come previsto dal Decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42", è stato

adottato con Deliberazione della Giunta Regionale 31/03/2022 , n. 4848, il Riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi al 31 dicembre 2021 ai sensi dell'articolo 3 comma4, del Decreto legislativo 23 giugno 2011, n.118 e successive modificazioni e integrazioni. La deliberazione è stata successivamente rettificata con D.G.R n. 4969 del 29/04/2022 (Riaccertamento dei residui attivi e passivi al 31 dicembre 2021 ai sensi dell'articolo 3, comma 4, del Decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modifiche e integrazioni. Rettifica d.g.r. 33-4848 del 31.3.2022).

A1) VARIAZIONE DEI RESIDUI ATTIVI PER TITOLI

Titolo	Descrizione titolo	Residui attivi da bilancio previsione 2022	Residui attivi al 31.12.2021	Variazione assestamento
1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	5.520.053.786,21	4.988.206.893,88	-531.846.892,33
2	Trasferimenti correnti	720.755.571,15	507.447.872,38	-213.307.698,77
3	Entrate extratributarie	357.373.944,81	342.775.118,45	-14.598.826,36
4	Entrate in conto capitale	826.726.436,93	581.232.028,75	-245.494.408,18
5	Entrate da riduzione di attività finanziarie	41.615.562,34	11.703.687,73	-29.911.874,61
6	Accensione prestiti	17.347.898,23	17.347.898,23	0,00
9	Entrate per conto terzi e partite di giro	504.849.476,45	475.335.932,64	-29.513.543,81
	Totale	7.988.722.676,12	6.924.049.432,06	-1.064.673.244,06

A2) VARIAZIONE DEI RESIDUI PASSIVI PER TITOLI

Titolo	Descrizione titolo	Residui passivi da bilancio previsione 2022	Residui passivi al 31.12.2021	Variazioni in esercizio	Variazione assestamento
1	Spese correnti	3.286.530.315,77	2.816.891.914,86		- 469.638.400,91
2	Spese in conto capitale	1.377.590.327,06	818.290.811,61	30.000,00	- 559.329.515,45
3	Spese per incremento di attività finanziarie	37.062.488,32	7.150.613,71		- 29.911.874,61
4	Rimborso prestiti		-		
5	Chiusura anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere		-		
7	Spese per conto terzi e partite di giro	4.778.284.128,88	4.215.975.056,43		- 562.309.072,45
	Totale	9.479.467.260,03	7.858.308.396,61	30.000,00	- 1.621.188.863,42

Aggiornamento delle previsioni di entrate e spese

Gli accertamenti di entrata nel corso del 2022 risultano allo stato attuale coerenti con le previsioni contenute nella legge 29 aprile 2022, n. 6 - Bilancio di previsione finanziario 2022-2024, previsioni che peraltro sono state costantemente aggiornate durante l'iter legislativo fino all'approvazione finale dell'atto.

Le iscrizioni in entrata, e parallelamente gli stanziamenti in spesa, riguardanti fondi a destinazione vincolata di provenienza statale, comunitaria o di altri soggetti per le quali non si disponeva all'atto della predisposizione del bilancio di previsione della quantificazione dei riparti o di altri elementi necessari per l'iscrizione stessa, avvengono di norma in corso d'esercizio con atto amministrativo a valere sul bilancio finanziario gestionale, sulla base delle comunicazioni e/o decreti degli enti erogatori.

Come previsto dal principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria (ed in particolare dall'esempio 5) in sede di assestamento di bilancio si è provveduto a verificare la congruità del fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel bilancio di previsione, al medesimo livello di dettaglio seguito in quella sede; le percentuali utilizzate in occasione della predisposizione del bilancio di previsione sono state riapplicate agli stanziamenti aggiornati delle entrate di competenza 2022.

In sede di assestamento di bilancio si è provveduto inoltre a verificare la necessità di accantonamenti nel bilancio di previsione per fronteggiare eventuali risultati negativi delle società, avendo a riferimento le percentuali di partecipazione della Regione al 31.12.2021 e i risultati definitivi di esercizio alla medesima data, laddove disponibili. In esito alla verifica effettuata per il 2022 non sono emerse situazioni di necessità di ripiano di quote di capitale sociale a carico dell'Ente regionale.

Il prospetto allegato degli equilibri di bilancio aggiornato con le variazioni di bilancio apportate, anche con riferimento al riaccertamento ordinario dei residui, e con le variazioni apportate dal provvedimento di assestamento, dà atto del permanere degli equilibri generali di bilancio.

Applicazione al bilancio di esercizio 2022 della parte accantonata e della parte vincolata del risultato di amministrazione 2021

L'iscrizione a bilancio della parte accantonata e della parte vincolata del risultato di amministrazione 2021 avviene coerentemente con quanto previsto al comma 898, dell'articolo 1, della legge n. 145/2018 (Legge di Bilancio per il 2019), e con quanto previsto dal Decreto Legge 13 novembre 2015, n. 179, articolo 1, comma 9, lettera a), in relazione al decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35 (Disposizioni urgenti per il pagamento dei debiti e con i fondi vincolati per anticipazioni di liquidità del scaduti della pubblica amministrazione, per il riequilibrio finanziario degli enti territoriali, nonché in materia di versamento di tributi degli enti locali), convertito con modificazioni dalla legge 6 giugno 2013, n. 64.

Il comma 898, dell'articolo 1, della legge n. 145/2018 (Legge di Bilancio per il 2019), dispone che *“Nel caso in cui l'importo della lettera A) del prospetto di cui al comma 897 [riguardante il risultato di amministrazione presunto allegato al bilancio di previsione] risulti negativo o inferiore alla quota minima obbligatoria accantonata nel risultato di amministrazione per il fondo crediti di dubbia esigibilità e al fondo anticipazione di liquidità, gli enti possono applicare al bilancio di previsione la quota vincolata, accantonata e destinata del risultato di amministrazione per un importo non superiore a quello del disavanzo da recuperare iscritto nel primo esercizio del bilancio di previsione.”*. Tale importo, al netto di quanto applicato a bilancio riguardo ai fondi vincolati per anticipazioni di liquidità di cui al paragrafo successivo, per la Regione Piemonte corrisponde annualmente ad **una quota di euro 103.942.108,09**. Le quote vincolate, accantonate e destinate del risultato di amministrazione 2021 e la loro applicazione al bilancio 2022 sono dettagliatamente articolate nell'allegato B alla presente legge.

Per quanto riguarda le anticipazioni di liquidità di cui al decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, (convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, con successive modificazioni ed integrazioni), L'articolo 1, comma 603, della Legge 30 dicembre 2021, n. 234 *“Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024”* ha disposto la sostituzione dell'articolo 1, comma 458, della Legge 190/2014 *“Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015)”* prevedendo, con decorrenza 1° gennaio 2022, la chiusura della gestione commissariale di cui all'articolo 1, comma 452 della stessa Legge 190/2014 e stabilendo altresì che *“...alla chiusura della gestione commissariale la Regione Piemonte subentra nei rapporti passivi assunti dalla medesima gestione nei confronti dello Stato, provvedendo direttamente al pagamento dei debiti relativi alle anticipazioni di liquidità, da contabilizzare nel rispetto dell'articolo 1, commi 692 e seguenti, della legge 28 dicembre 2015, n. 208”*.

L'intervento normativo richiamato, oltre a prevedere la chiusura della gestione commissariale ed il subentro della Regione Piemonte nei rapporti passivi da questa assunti nei confronti dello Stato, rinvia la modalità di contabilizzazione dell'anticipazione di liquidità di cui al D.Lgs. 35/2013 secondo le modalità previste dall'articolo 1, commi dal 692 al 700 della Legge 208/2015 in luogo dell'ormai superato articolo 1, comma 701 della L. 208/2015 legato alle modalità specificatamente previste per la Regione Piemonte in presenza della gestione commissariale.

In particolare, l'articolo 1, comma 700, lettera a), secondo periodo prevede, quale modalità di contabilizzazione dell'anticipazione di liquidità, che "Dall'esercizio 2017, fino al completo utilizzo del fondo, in entrata del bilancio di previsione e' applicato il fondo stanziato in spesa dell'esercizio precedente, e in spesa e' stanziato il medesimo fondo al netto del rimborso dell'anticipazione effettuato nell'esercizio precedente". Pertanto, con decorrenza 1° gennaio 2022, per effetto del citato intervento normativo di cui all'articolo 1, comma 603, della Legge 234/2021, la modalità di utilizzo del fondo anticipazione liquidità accantonato nel risultato di amministrazione seguirà le prescrizioni di cui al richiamato l'articolo 1, comma 700, lettera a), secondo periodo della Legge 208/2015.

Parallelamente le norme introdotte sulla rinegoziazione delle anticipazioni di liquidità concesse in anni pregressi agli Enti territoriali (art. 1, commi 597- 603) hanno consentito alle Regioni e agli Enti locali di rinegoziare le anticipazioni di liquidità concesse nel corso degli anni dal MEF per il pagamento dei debiti commerciali, che abbiano un tasso di interesse pari o superiore al 3%, che viene significativamente ridotto. L'intervento normativo ha previsto che i piani di ammortamento delle anticipazioni di liquidità siano rinegoziati secondo i seguenti termini: il debito residuo al 31 dicembre 2021 viene rimborsato in trenta anni mediante rate annuali costanti - ad eccezione della rata in scadenza nel 2022 - comprensive di capitale ed interessi, ferme restando le date di pagamento contemplate nei contratti di anticipazione originari.

Di seguito si dettagliano le quote che compongono il risultato di amministrazione 2021.

APPLICAZIONE ALL'ESERCIZIO 2022 DELLA PARTE ACCANTONATA 2021 IN ENTRATA E SPESA

- ✓ Compongono il risultato di amministrazione al 31 dicembre 2021, quale parte accantonata, per un valore complessivo pari a euro 3.959.218.979,00 i seguenti importi:

Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/2021: euro 330.094.640,49

Accantonamento residui perenti al 31/12/2021: euro 9.221.621,01

Fondo anticipazioni liquidità: euro 3.554.307.181,27

Fondo perdite società partecipate euro 2.869,25

Fondo contenzioso: euro 34.462.623,98

Altri accantonamenti: euro 31.130.043,00

Utilizzo 2022 in attuazione dell'articolo 1, commi 897 e segg. della legge 30 dicembre 2018, n. 145 delle risorse accantonate rappresentate nel prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione 2021:

PARTE ACCANTONATA - ISCRIZIONE ENTRATA			PARTE ACCANTONATA ISCRIZIONE SPESA		
quota di utilizzo 2022 del FAL (Fondo anticipazioni di liquidità)					
Cap.	denominazione	EURO	Cap.	denominazione	EURO
00036	UTILIZZO FONDI VINCOLATI DA ANTICIPAZIONI DI LIQUIDITA' EX D.L. N.35/2013 (ART.1, COMMA 603, LEGGE 234/2021)	3.554.307.181,27	000260	RIPIANO ANNUALE DISAVANZO PER ISCRIZIONE FONDI VINCOLATI DA ANTICIPAZIONI DI LIQUIDITA' EX D.L. N.35/2013 (ART.1, COMMA 603, LEGGE 234/2021)	134.205.118,53
			380257	FONDO VINCOLATO DA ANTICIPAZIONI DI LIQUIDITA' EX D.L. N.35/2013 - (GIA' ART. 1, CO. 701, L. 208/2015 - ORA ART.1, COMMA 603, LEGGE 234/2021)	1.658.370.952,39
			380258	FONDO VINCOLATO DA ANTICIPAZIONI DI LIQUIDITA' EX D.L. N.35/2013 - (GIA' ART. 1, CO. 701, L. 208/2015 - ORA ART.1, COMMA 603, LEGGE 234/2021)	1.761.731.110,35
					3.554.307.181,27

- APPLICAZIONE ALL'ESERCIZIO 2022 DELLA PARTE VINCOLATA 2021 IN ENTRATA E SPESA

- ✓ Compongono il risultato di amministrazione al 31 dicembre 2021, quale parte vincolata, per un valore complessivo pari a euro 212.428.837,39 i seguenti importi:
- ✓ Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili: euro 4.184.222,34
- ✓ Vincoli derivanti da trasferimenti: euro 190.005.659,16
- ✓ Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui: euro 1.683.660,58
- ✓ Vincoli formalmente attribuiti dall'ente euro: 16.555.295,31
- ✓ Altri vincoli: 0,00

In ottemperanza al comma 898, dell'articolo 1, della legge n. 145/2018, con il presente Assestamento di bilancio si applicano al bilancio 2022 le quote della parte vincolata come riepilogato nel seguente prospetto:

PARTE VINCOLATA - ISCRIZIONE ENTRATA			PARTE VINCOLATA - ISCRIZIONE SPESA		
Cap.	denominazione	EURO	Cap.	denominazione	EURO
000028	AVANZO VINCOLATO DERIVANTE DA TRASFERIMENTI	81.799.352,36	vari	Vedi allegato B) all'Assestamento di bilancio - utilizzo risorse vincolate 2021	103.942.108,09
000032	AVANZO VINCOLATO DERIVANTE DA LEGGI	2.709.540,30			
000033	AVANZO DERIVANTE DA VINCOLI ATTRIBUITI DALL'ENTE	16.555.295,31			
000038	AVANZO VINCOLATO DERIVANTE DA TRASFERIMENTI - SANITA'	2.877.920,12			
	TOTALE	103.942.108,09			

APPLICAZIONE ALL'ESERCIZIO 2022 DELLA PARTE DESTINATA AGLI INVESTIMENTI

✓ Compone il risultato di amministrazione al 31 dicembre 2021, quale parte destinata agli investimenti, l'importo di euro 1.951.093,27.

In coerenza con quanto previsto dall' articolo 50, comma 3 bis del decreto legislativo 118/2011, tale componente può essere applicata a bilancio solo a seguito dell'approvazione della legge del rendiconto che ne certifica la sussistenza.

Destinazione del risultato economico dell'esercizio precedente o i provvedimenti atti al contenimento e assorbimento del disavanzo economico (art. 50 c. 3a) D. lgs. 118/2011)

La voce non è presente nel bilancio regionale

Destinazione della quota libera del risultato di amministrazione (art. 50 c. 3b) D. lgs. 118/2011)

La voce non è presente nel bilancio regionale

Modalità di copertura dell'eventuale disavanzo applicato al bilancio distintamente per la quota derivante dal riaccertamento straordinario rispetto a quella derivante dalla gestione ordinaria. (art. 50 c. 3c) D. lgs. 118/2011)

Il Piano di rientro pluriennale del disavanzo

Per la copertura del disavanzo complessivo da recuperare negli esercizi successivi, sulla base del piano di rientro, come già negli esercizi finanziari precedenti, non è previsto il ricorso ad ulteriore indebitamento.

Il Piano di rientro pluriennale del disavanzo vigente al 31.12.2021 è stato innovato con Deliberazione di Consiglio regionale 20 aprile 2022 n. 202 – 8317 recante “*Modifica della deliberazione del Consiglio regionale 23 febbraio 2021, n. 120–3140 (Modifica della deliberazione del Consiglio regionale 2 ottobre 2018, n. 317-36198 ai sensi dell'art. 111, comma 4 bis del d.l. 18/2020, conv. in L. 27/2020, sulla base delle risultanze di cui alla Legge regionale 21 ottobre 2020, n. 25 'Rendiconto generale per l'esercizio finanziario 2019) quale presa d'atto dell'articolo 1, comma 603, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022- 2024).*”, per adeguarlo a quanto disposto dall'articolo 1, comma 603 della legge 234/2021 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024)

Come già evidenziato, il recupero del disavanzo costituito a seguito del riaccertamento ordinario 2015 e del riaccertamento straordinario 2014, da riassorbire in quote costanti annuali è confermato pari ad euro 103.942.108,09 per esercizio finanziario; a questo si somma la quota di recupero annuale del fondo vincolato da anticipazioni di liquidità, che a partire dall'esercizio 2022 è sostituita dalle quote variabili per ciascun esercizio finanziario stabilite con il nuovo Piano di rientro.

A seguito dell'approvazione del Disegno di legge regionale n. 142 presentato il 10 maggio 2021 (Rendiconto generale per l'esercizio finanziario 2021 della Regione Piemonte) la composizione del risultato di amministrazione nei vari anni di riferimento è sinteticamente

riepilogata nelle seguenti tabelle redatte secondo gli schemi del Principio contabile applicato della programmazione (Allegato n. 4/1 D.Lgs 118/2011):

Analisi del disavanzo	COMPOSIZIONE DEL DISAVANZO				
	Alla data di riferimento del rendiconto 2020 (1)	Disavanzo 2021 (2)	Disavanzo ripianato nel 2021 (3)	Quota del disavanzo da ripianare nel 2021 (4)	Ripiano disavanzo non effettuato nel 2021 (5)
	(a)	(b)	(c) = (a) - (b)	(d)	(e) = (d) - (c)
Disavanzo da debito autorizzato e non contratto (solo per le regioni e le Province autonome)					
Disavanzo al 31.12.2014 da ripianare con piano di rientro di cui alla Deliberazione del Consiglio regionale 2 ottobre 2018, n. 317 - 36198	883.657.222,46	831.677.385,84	51.979.836,62	51.979.836,62	-
Disavanzo derivante da riaccertamento straordinario dei residui	1.247.094.515,18	1.195.132.243,71	51.962.271,47	51.962.271,47	-
Disavanzo tecnico al 31 dicembre ,,,,					
Disavanzo da costituzione del fondo anticipazioni di liquidità ex DL 35/2013 (solo per le regioni)	3.772.616.566,27	3.554.307.181,27	218.309.385,00	218.309.385,00	-
Disavanzo da ripianare secondo le procedure di cui all'art. 243-bis TUEL (solo enti locali)					
Disavanzo derivante dalla gestione dell'esercizio Da ripianare con il piano di rientro di cui alla delibera					
Disavanzo derivante dalla gestione dell'esercizio Da ripianare con piano di rientro di cui alla delibera					
Disavanzo derivante dalla gestione dell'esercizio precedente					
Totale	5.903.368.303,91	5.581.116.810,82	322.251.493,09	322.251.493,09	

(1) Gli enti che non hanno approvato il rendiconto dell'esercizio precedente quello cui si riferisce il risultato di amministrazione presunto, fanno riferimento a dati di preconsuntivo

(2) Il totale corrisponde all'importo di cui alla lettera E dell'allegato a) al bilancio di previsione, concernente il risultato di amministrazione presunto (se negativo). Se il rendiconto dell'esercizio precedente è già stato approvato si fa riferimento al disavanzo effettivo

(3) Indicare solo importi positivi (che rappresentano disavanzo ripianato)

(4) Indicare gli importi definitivi iscritti nel precedente bilancio di previsione come ripiano del disavanzo, distintamente per le varie componenti che compongono il disavanzo, nel rispetto della legge

(5) Indicare solo importi positivi

MODALITA' COPERTURA DISAVANZO	COMPOSIZIONE DISAVANZO rendiconto 2021	COPERTURA DEL DISAVANZO PRESUNTO PER ESERCIZIO			
		Esercizio 2022	Esercizio 2023	Esercizio 2024	Esercizi successivi
Disavanzo da debito autorizzato e non contratto (solo per le regioni e le Province autonome)					
Disavanzo al 31.12.2014	831.677.385,84	51.979.836,62	51.979.836,62	51.979.836,62	675.737.875,98
Disavanzo derivante dal riaccertamento straordinario dei residui	1.195.132.243,71	51.962.271,47	51.962.271,47	51.962.271,47	1.039.245.429,30
Disavanzo tecnico al 31 dicembre					
Disavanzo da costituzione del fondo anticipazioni di liquidità ex DL35/2013 (solo per le regioni)	3.554.307.181,27	134.205.118,53	128.418.107,40	130.192.164,28	3.161.491.791,06
Disavanzo da ripianare secondo la procedura di cui all'art. 243-bis TUE (7)					
Disavanzo derivante dalla gestione dell'esercizio					
Disavanzo derivante dalla gestione dell'esercizio precedente					
Totale	5.581.116.810,82	238.147.226,62	232.360.215,49	234.134.272,37	4.876.475.096,34

(5) Corrisponde alla colonna (b) della tabella precedente

(6) Comprende la quota del disavanzo non ripianata nell'esercizio precedente, secondo le modalità previste dalle norme.

(7) Solo per gli enti che hanno fatto ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale approvata dalla competente sezione regionale della Corte dei Conti

In attuazione dell'art. 4, comma 5, decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'Interno, del 2 aprile 2015, analoghe tabelle sono riportate nella parte della relazione sulla gestione al rendiconto che analizza la quota di disavanzo ripianata nel corso dell'esercizio.

✓ **ALTRE VOCI DI BILANCIO**

▪ **Aggiornamento 2022 della ricognizione del contenzioso potenziale.**

Si richiama per memoria la quota del risultato di amministrazione accantonata al 31.12.2021 con il Rendiconto 2021 a Fondo contenzioso a copertura dei rischi potenziali derivanti da controversie in atto.

Per stimare il livello di rischio di ciascuna vertenza, in termini di possibili passività a cui l'amministrazione potrebbe dovere fare fronte in caso di soccombenza giudiziale, si è seguita una diffusa metodologia che prevede la classificazione secondo tre livelli di rischio causa graduati dal maggiore al minore rischio. La metodologia già adottata negli anni precedenti porta ad una stima dei costi connessi, come di seguito evidenziato:

la passività potenziale può essere ritenuta **probabile** quando:

- a) nel contenzioso in essere il grado di giudizio precedente è risultato sfavorevole all'Ente;
- b) l'Ente ritiene sia più conveniente in termini di rapporto costi-benefici risolvere in via anticipata il contenzioso;

l'accantonamento previsto è pari al 100% del valore conosciuto.

la passività potenziale può essere ritenuta **possibile** quando:

- a) si è ancora in una fase in cui non si conosce l'esito del primo grado di giudizio nel contenzioso in essere;
- b) la controparte persevera nell'azione contro l'Ente, nonostante il grado di giudizio precedentemente sia stato favorevole all'Ente stessa;
- c) l'Ente valuta se sia conveniente o meno in termini di rapporto costibenefici risolvere in via anticipata il contenzioso;
- d) l'orientamento giurisprudenziale al riguardo è controverso o alterno;

l'accantonamento previsto è compreso tra lo zero ed il 40% del valore conosciuto.

la passività potenziale può essere ritenuta **remota** quando:

- a) il contenzioso è ancora in una fase d'istruttoria e non si conoscono le richieste della controparte;
- b) l'Ente ha prevalso in tutti i precedenti gradi di giudizio del contenzioso in essere;
- c) la richiesta non è documentata;
- d) l'Ente stesso non ritiene assolutamente conveniente in termini di rapporto costi-benefici risolvere in via anticipata il contenzioso.

Non è previsto accantonamento.

La composizione dell'avanzo accantonato al "fondo contenzioso" del Rendiconto 2021 di seguito descritta fa riferimento allo stato del contenzioso in essere al 31 dicembre 2021 come indicato nel Disegno di Legge regionale 10 maggio 2022, n. 200 "Rendiconto generale per l'Esercizio finanziario 2021" sulla base delle relazioni redatta dal Settore Avvocatura ai sensi dell'art. 20 del Regolamento n.9 di contabilità della Giunta regionale.

• L'accantonamento al Fondo contenzioso dell'importo complessivo di euro 34.462.623,98 risulta così composto:

Accantonamento per cause probabili non sanitarie: euro 9.166.375,35 di seguito ripartito:

- euro 8.026.024,35 : COOPSETTE SOC.COOP. in L.C.A.-C.MB – Soc. Coop Muratori e Braccianti di Carpi e IDROTERMICA COOP (Trib. Civ. Torino, obbligazioni in forza del contratto di appalto e richiesta somme dovute a titolo di maggiori compensi) e UNIECO Soc. Coop. In liquidazione coatta amministrativa /RP. Tribunale di Torino (inadempienza obbligazioni in forza di contratto d'appalto). Le tre cause riunite sono relative alle riserve iscritte dalle Imprese per i lavori del Palazzo Unico. La richiesta complessiva delle Imprese è di euro 65.932.267,23 oltre interessi, spese legali, tassa registro e varie. E' stata depositata la CTU che ha quantificato una debenza della Regione di euro 6.341.000. La questione è tuttavia aperta perché, da una parte, è in corso un tentativo di conciliazione proposto dal Giudice per detta somma, dall'altra, permangono contestazioni sulla CTU. Il rischio di causa è ritenuto probabile in quanto il Giudice ha già anticipato che non verrà accolta l'eccezione di compensazione che è stata proposta dalla Regione per altri crediti vantati nei confronti delle imprese. Si conferma l'accantonamento del fondo contenzioso 2020 per un importo di euro 8.026.024,35.

- euro 60.000,00 :GILBERTO FRACCHIA ed altri (TSAP Roma) per richiesta di risarcimento danni. Il rischio è valutato probabile.

- euro 959.289,00: per risarcimenti da fauna selvatica il valore delle liti in corso nel 2021 è pari a euro 639.526,00 oltre interessi e spese legali. Il rischio è valutato probabile.

- euro 121.062,00: MARCHESI LAURA/RP e Comune di Moncalieri – Tribunale di Torino RG 13583/2018 (risarcimento danni per immobile invaso da acqua e fango nel novembre 2016). Il rischio è valutato probabile.

Accantonamento per cause possibili non sanitarie: euro 18.436.248,63: secondo i criteri previsti dall'art. 20 del Regolamento n.9 di contabilità della Giunta regionale sono stata valutati rischi di possibile soccombenza per controversie in materia non sanitaria di importo complessivo pari a euro 51.211.730,90 per le quali è stata accantonata al fondo contenzioso la quota corrispondente al 36% del valore delle cause per un importo pari a euro 18.436.248,63.

Accantonamento per controversie in materia sanitaria: di euro 6.860.000,00 a completamento della copertura già assicurata per euro 7.140.000,00 con l'approvazione del rendiconto 2020 nell'ambito dei sub impegni assunti a favore della Gestione Sanitaria Accentrata per complessivi euro 18.560.973 finalizzati a tracciare le risorse destinate all'accantonamento Fondo rischi sanitari.(impegni n. 2014/ 314, 2015/4795, 2016/6665, 2016/7054).

Relativamente al contenzioso in materia sanitaria RP/FONDAZIONE MAURIZIANO (Consiglio di Stato) il rischio di soccombenza per euro 11.593.577,00 già oggetto di condanna di primo grado non necessita di accantonamento in quanto è coperto con impegno n. 8265/2020 conservato nei residui. Sul tema è in corso di sottoscrizione una transazione tra le parti, sulla base dell'importo disposto dalla sentenza di primo grado, che pone fine al contenzioso nella sua interezza.

• Altri accantonamenti: Euro 31.130.043,00

Tra gli altri accantonamenti sono compresi:

- euro 4.200.000,00 per fondo rischi rimodulazione di accordi di programma in relazione a leggi statali. L'accantonamento è finalizzato a coprire le passività potenziali che potrebbero derivare da rendicontazioni di interventi che richiedano rimodulazioni degli accordi in relazione al finanziamento originario.

- euro 26.930.043,00 accantonamento per la copertura della garanzie fidejussorie rilasciate dalla Regione Piemonte; la composizione dell'accantonamento è dettagliata al punto 12 della presente relazione.

• Accantonamento residui perenti

L'accantonamento al fondo perenti per l'importo di euro 9.221.621,01 è stato calcolato in misura pari al 70% della consistenza dei residui perenti al 31 dicembre 2021 pari a euro 13.173.744,30 ai sensi dell'art. 60 comma 3 del D.Lgs 118/2011.

• Accantonamento Fondo perdite società partecipate

E' costituito dalla perdita risultante dall'approvazione del consuntivo 2020 (ultimo bilancio approvato) di C.A.A.T. S.c.p.A. per l'importo di euro 2.869,25 calcolato quale perdita per la quota di partecipazione regionale pari allo 0,79% (perdita 363.196,00 * quota di partecipazione 0,79= accantonamento al fondo euro 2.869,25). La perdita è rimasta allo stato potenziale poiché la società non ha richiesto il reintegro della quota regionale.

Alla data del 31 maggio 2022 ed in relazione al presente ddl di assestamento del bilancio di previsione 2022-2024, n. 211 del 31.05.2022, non sono state segnalate necessità di applicazione all'esercizio corrente di quote accantonate inerenti al contenzioso derivante dalle giurisdizioni ordinaria e amministrativa, rispetto a quanto già rappresentato nel Disegno di legge regionale n. 200 del 10 maggio 2022, Rendiconto generale per l'esercizio finanziario 2021.

Pertanto come già riepilogato *supra* (APPLICAZIONE ALL'ESERCIZIO 2022 DELLA PARTE ACCANTONATA 2021 IN ENTRATA E SPESA) non è prevista l'applicazione al bilancio 2022 di quote derivanti dagli accantonamenti in questione, al netto dell'utilizzo dei fondi vincolati da anticipazioni di liquidità ex d.l. n.35/2013 (art.1, comma 603, legge 234/2021).

Relativamente all'esercizio finanziario 2022 non sono stati notificati contenziosi di nuova formazione derivanti dalle giurisdizioni ordinaria, amministrativa, tributaria, né sono pervenute segnalazioni da parte dei Settori che evidenziassero l'emergere di eventuali debiti fuori bilancio da nuovo contenzioso.

▪ **Fondo crediti di dubbia esigibilità**

Come previsto dal principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria (ed in particolare dall'esempio 5) in sede di Assestamento di bilancio si è provveduto a verificare la congruità del fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel bilancio di previsione, con le basi e gli algoritmi di calcolo già utilizzati in quella sede. L'analisi è stata effettuata al medesimo livello di dettaglio seguito in sede di predisposizione del bilancio di previsione e, come stabilito dal citato esempio 5, si è articolata nelle seguenti fasi:

- Individuazione del maggiore tra importo stanziato e accertato;
- Applicazione della percentuale utilizzata in occasione della predisposizione del bilancio di previsione all'importo maggiore tra lo stanziamento e l'accertamento rilevato alla data in cui si procede all'adeguamento;
- Calcolo del complemento a 100 dell'incidenza percentuale degli incassi di competenza rispetto agli accertamenti in c/competenza dell'esercizio (o all'importo degli stanziamenti di competenza se maggiore di quello accertato). Se tale percentuale risulta inferiore a quella utilizzata in sede di bilancio, ai fini della verifica si fa riferimento a tale minore percentuale;
- Verifica della necessità di adeguare gli stanziamenti e o l'accantonamento al fondo.
- Si rimanda all'allegata tabella relativa al Fondo crediti dubbia esigibilità dei prospetti finanziari, la rappresentazione in dettaglio del suddetto Fondo per ciascun esercizio del bilancio 2021-2023, aggiornato con il provvedimento di assestamento.

Il Principio contabile evidenzia che il prospetto non svolge la funzione di dimostrare la metodologia seguita per calcolare il fondo. Pertanto, le percentuali indicate nella colonna d) non sono quelle individuate per determinare l'ammontare del fondo in applicazione del principio 3.3 della contabilità finanziaria, ma sono il risultato del rapporto tra l'accantonamento effettuato per ciascuna tipologia e l'importo della corrispondente tipologia stanziato nel bilancio di previsione (Principio contabile 9.9 di cui all'allegato n. 4/1 al D.Lgs. 118/2011)

▪ **Fondo perdite societarie**

In sede di assestamento di bilancio si è provveduto a verificare, avendo a riferimento le percentuali di partecipazione della Regione al 31.12.2021 e i risultati di esercizio 2021, laddove disponibili.

la quantificazione dell'accantonamento previsto dal rendiconto 2021 è pari ad euro 2.869,25, equivalente al valore della quota regionale della perdita contabilizzata nel 2020 da C.A.A.T. S.c.p.A., di cui ad oggi non è stato richiesto il reintegro.

Sulla base dei risultati di bilancio conseguiti dalle società partecipate dalla Regione nell'anno 2021, in applicazione delle disposizioni di cui ai commi 550-552, art. 1, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2014)" non sono emerse necessità di ulteriori accantonamenti a carico del bilancio corrente a copertura di potenziali perdite societarie derivanti dall'esercizio 2021.

Di seguito si espongono i dati aggiornati di bilancio trasmessi dal Settore Partecipate della Regione Piemonte:

QUADRO DEI RISULTATI D'ESERCIZIO DELLE SOCIETÀ PARTECIPATE DALLA REGIONE PIEMONTE AL FINE DELLA DETERMINAZIONE DELL'ACCANTONAMENTO AL FONDO PERDITA SOCIETA' PARTECIPATE (art. 1, cc 550 e seguenti L. 147/2013. Valori in euro								
ENTE/SOCIETA'	2017	2018	2019	2020	2021	Perdite non coperte (dopo approvazione ultimo bilancio)	Quota di partecipazione regionale in % al 31/12/2021	quota regionale valore perdita da accantonare
5T S.r.l.	8.262,00	61.904,00	37.794,00	346.784,00	ND	0,00	44,00	0,00
C.A.A.T. S.c.p.A.	35.359,00	101.800,00	64.655,00	82.266,00	ND	-363.196,00	0,79	-2.869,25
CEIPIEMONTE S.c.p.a.	2.609,00	50,00	1.592,00	-83.756,00	3.311,00	0,00	47,76	0,00
DMO Piemonte S.c.r.l. (ex SPT S.r.l.)	628,00	988,00	4.319,00	4.616,00	2.697,00	0,00	98,56	0,00
FINPIEMONTE S.p.A.	-13.887.099,00	59.129,00	1.690.754,00	33.317,00	185.342,00	0,00	99,91	0,00
FINPIEMONTE PARTECIPAZIONI S.p.A.	-736.494,00	97.892,00	2.022.666,00	1.562.758,00	ND	0,00	83,22	0,00
I.P.L.A. S.p.A.	6.374,00	327.966,00	81.865,00	136.963,00	ND	0,00	96,26	0,00
R.S.A. S.r.l.	22.222,00	18.139,00	10.290,00	2.298,00	668,00	0,00	20,00	0,00
S.C.R. Piemonte S.p.A.	580.541,00	515.736,00	280.765,00	372.442,00	ND	0,00	100,00	0,00
SORIS S.p.A. (partecipata dalla Regione dal 2 agosto 2016)	1.038.013,00	1.065.617,00	1.732.522,00	5.902.202,00	3.837.946,00	0,00	10,00	0,00

QUADRO DEI RISULTATI D'ESERCIZIO DELLE SOCIETÀ PARTECIPATE DALLA REGIONE PIEMONTE AL FINE DELLA DETERMINAZIONE DELL'ACCANTONAMENTO AL FONDO PERDITA SOCIETÀ PARTECIPATE (art. 1, cc 550 e seguenti L. 147/2013. Valori in euro (segue))								
ENTE/SOCIETÀ'	2017	2018	2019	2020		Perdite non coperte (dopo approvazione ultimo bilancio)	Quota di partecipazione regionale in % al 31/12/2021	quota regionale valore perdita da accantonare
ALEXALA S.c.r.l. (a)		2.952,00	13.845,00	16.293,00		0,00	39,74	0,00
AZ. TURISTICA LOCALE DEL CUNEESE S.c.r.l.	27.017,00	1.103,00	16.024,00	4.692,00	3.904,00	0,00	20,00	0,00
DISTRETTO TURISTICO DEI LAGHI S.c.r.l.	20.331,00	6.790,00	9.444,00	10.239,00	1.183,00	0,00	5,84	0,00
ENTE TURISMO LANGHE MONFERRATO ROERO S.c.r.l. (b)				0,00	0,00	0,00	33,35	0,00
ATL NOVARA S.c.r.l. (c)		28.431,00	27.890,00	30.399,00	57.823,00	0,00	15,98	0,00
TURISMO TORINO E PROVINCIA S.c.r.l. (d)		2.336,00	1.234,00	2.332,00	2.295,00	0	19,16	0,00
ATL BIELLA VALSESIA VERCELLI S.c.r.l. (e)				20.418,00	5.753,00	0	36,33	0,00

NB. I dati 2021 mancanti sono imputabili al fatto che al momento i relativi bilanci non sono ancora approvati.

(a) L'esercizio 2018 è il primo svolto con forma giuridica di società

(b) Nel 2020 aggregazione fra Asti Turismo s.c.r.l. e Alba Bra Langhe e Roero

(c) L'esercizio 2018 è il primo svolto con forma giuridica di società

(d) L'esercizio 2018 è il primo svolto con forma giuridica di società

(e) Dal 2019 fusa con ATL Biella

- **Composizione garanzie principali o sussidiarie prestate dalla Regione a favore di altre amministrazioni pubbliche o altri soggetti**

Le garanzie principali o sussidiarie prestate dalla Regione a favore di altre Amministrazioni pubbliche e di altri soggetti al 31.12.2021 (aggiornamento Banca d'Italia del 04.02.2022) ammontano complessivamente ad euro 241.139.963,00, la cui composizione è la seguente:

a) garanzie per le quali è stato costituito accantonamento pari euro 26.930.043,00:

SOGGETTO	IMPORTO GARANZIA AL 31/12/2021 (importi in euro)
S.A.A.P.A. S.P.A. (codice censito 18179435)	26.505.000,00
T.N.S. SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	168.120,00
JUDO GINNIC CLUB VALENZA (codice censito 15754709)	74.089,00
COMUNE DI ACQUI TERME (codice censito 1000044)	182.834,00
Totale	26.930.043,00

Si precisa che con l'aggiornamento delle informazioni presenti nell'archivio della centrale dei rischi della Banca d'Italia del 4.2.2022, rispetto al dato del preconsuntivo 2021 (paragrafo *supra*) sono cessate le garanzie verso Judo Gymnastic Club Valenza (euro 74.089,00) e ANEMOS Società sportiva dilettantistica a responsabilità limitata (euro 2.924,00), e si è ridotto l'importo della garanzia a favore di S.A.A.P.A. S.P.A.

b) garanzie aggiuntive che non sono coperte da vincolo ma che concorrono al limite di indebitamento pari ad euro 214.209.920,00 (garanzie concessa per euro 211.871.614,00 a S.C.R. Società di Committenza Regionale e per euro 2.338.306,00 alla Fondazione Stadio Filadelfia). Relativamente ai mutui contratti da S.C.R. e garantiti dall'Ente, ai sensi dell'art. 8, comma 3 bis della L.R. n. 19 del 6 agosto 2007, è prevista la corresponsione di un contributo in conto rata sui mutui stessi. Relativamente al mutuo contratto dalla Fondazione Stadio Filadelfia e garantiti dall'Ente, ai sensi dell'art. 11 della l.r. n. 18/2012 e s.m.i., è prevista la corresponsione di un contributo in conto rata sui mutui stessi. L'ammontare di tali contributi viene imputato alla rata di ammortamento ai fini della capacità di indebitamento dell'Ente.

Per il dettaglio delle informazioni presenti nell'archivio della centrale dei rischi della Banca d'Italia al 04/02/2022 si fa riferimento alla nota integrativa al Bilancio di previsione finanziario 2022-2024 (legge regionale n. 6 del 29 aprile 2022, all. 11) disponibile all'url:

<http://arianna.consiglioregionale.piemonte.it/iterlegfo/elencoLeggi.do?annoLegge=2022>